



Tribunale Ordinario di Napoli Nord

II sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3652 /2024** del 18.02.2025

TRATTAZIONE SCRITTA EXART.127 TER C.P.C.

Tra

I.N.P.S.

ATTORE

e

FABIO PROTANO

CONVENUTO

IL GIUDICE

Letto l'art. 127 ter c.p.c.;

Rilevato che il provvedimento di invito alla trattazione scritta attraverso il deposito di note è stato ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite e che per l'udienza del 18.02.2025, risultano aver depositato note di trattazione scritta nel termine indicato dalla disposizione che precede l' avvocato DI FEO AGOSTINO per parte attrice e l'avvocato CHIACCHIO FILIPPO per parte convenuta che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte;

Lette le conclusioni rassegnate dalle parti per iscritto attraverso il deposito delle note sopra riportate - che ha tenuto luogo della discussione orale ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.- , ritenuto il giudizio maturo per la decisione, decide la causa pronunciando sentenza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. procedendo al deposito contestualmente della stessa in calce al presente verbale.

Aversa, il 19/03/2025

Il Giudice
dott.ssa Cristina Capone



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa Cristina Capone ha pronunciato ex artt. **127 ter, 281 sexies e 281 decies c.p.c.** la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **3652** del Ruolo Generale dell'anno **2024**, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura I.N.P.S., unitamente agli avv.ti Agostino Di Feo, Erminio Capasso e Giuliana Cavalcanti, che lo rappresentano e difendono in virtù della procura generale alle liti per atto per Notar Roberto Fantini di Fiumicino del 22 marzo 2024 (rep. 37875/7313)

Ricorrente

CONTRO

PROTANO FABIO (C.F. PRTFBA90A01F839F), elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (Na), alla Via Giulio Genoino n. 80, presso lo studio dell'Avv. Filippo Chiacchio, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Resistente

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza fissata per il giorno 18.02.2025, le parti discutevano la causa e precisavano le conclusioni con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., come indicato nel verbale telematico cui la presente sentenza è allegata.

PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 06.05.2024, l' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, adiva codesto Tribunale esponendo: - che il sig. Protano Fabio, in seguito alla domanda amministrativa presentata in data 08/04/2016, era stato riconosciuto, con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 16/05/2019 reso nel giudizio R.G. n. 15289/2016, invalido con diritto alla pensione di inabilità civile e all'indennità di accompagnamento, con prestazione INVCIV numero 04407815090 e con decorrenza dal mese di maggio 2016; - che, in data 11/03/2022, il Protano era stato convocato a visita di revisione presso il Centro Medico Legale dell'INPS di Napoli il quale aveva riscontrato che la diagnosi da cui era scaturito il diritto alla prestazione era imputabile a responsabilità di terzi; - che l'INPS, invitando il resistente a compilare il Mod. AS1, aveva appreso dallo stesso che l'evento era stato conseguenza di un sinistro occorso nel 2015 in Afragola (NA) al motociclo Triumph tg. DK 47381, sul quale viaggiava il Protano quale trasportato, assicurato con la Generali Italia S.p.A., e che il resistente era stato risarcito dalla Compagnia Assicurativa in via transattiva; - che la dinamica del sinistro era stata accertata con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1563/2021 dell'01/06/2021, da cui si evinceva che nella notte tra il 2 ed il 3/09/2015 in Afragola, al corso Meridionale, il sig. Fusco Pasquale, conducente del motociclo Triumph Street Triple tg. DK 47318, per effetto della collisione con il ciclomotore Piaggio Ape 50 tg. X7BZ67 di proprietà e condotto dal sig. Crisci Erminio, aveva perso il controllo del proprio veicolo ed era stato sbalzato a terra unitamente al Protano, che viaggiava sulla moto come passeggero il quale, riportando gravissime lesioni, era stato trasportato presso il P.O. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, ove era stato ricoverato in prognosi riservata; - che, pertanto, l'INPS, apprese tali circostanze idonee a legittimare l'esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 41 della L. 183/10, aveva chiesto alla Compagnia Assicuratrice Generali che aveva eseguito il pagamento di avere copia della quietanza, per verificare se gli importi pagati fossero o meno comprensivi delle somme dovute all'Istituto; - che, con comunicazione del 12.6.2023, la Compagnia Generali Italia S.p.A. aveva dato riscontro alla richiesta dell'INPS inviando la quietanza del 21/05/2020, dal cui esame era emerso che il sig. Protano aveva ricevuto la somma di euro 765.000,00, (ad integrazione della somma di euro 400.000,00 già riscossa ed incassata in precedenza e trattenuta in acconto del maggior avere), a transazione del giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli Nord r.g.n. 5074/2018, dichiarando alla Compagnia di non avere diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali da parte dell'Istituto; - che, tuttavia, per effetto del sinistro indicato, il sig. Protano aveva presentato in data 8.4.2016 domanda per l'accesso alle prestazioni assistenziali di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento erogate dall'Istituto, poi riconosciutegli in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 16/05/2019, reso in data antecedente alla sottoscrizione della menzionata quietanza, con decorrenza dal 1°maggio 2016; - che, per effetto della liquidazione della prestazione imputabile a responsabilità di un terzo, l'INPS, ex art. 1916 c.c., quale ente gestore dell'assicurazione sociale, aveva diritto di ottenere direttamente dal terzo

responsabile il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato; - che, in particolare, per le prestazioni di invalidità civile, la legge n. 183/10 all'art. 41 dispone che *“Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni”, quindi al co. 2 “Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*; - che, in ossequio alle previsioni di cui al Decreto interministeriale del 19 marzo 2013, recante *“Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili”*, l'importo della prestazione della pensione di inabilità civile capitalizzata, comprensiva degli arretrati, era pari ad euro 104.234,69 e che l'importo della prestazione dell'indennità di accompagnamento capitalizzata e comprensiva degli arretrati era pari ad euro 174.976,32, oltre interessi e rivalutazione alla data del 20/02/2023 per un importo di euro 40.092,46 e così complessivamente euro 319.303,47, oltre interessi e rivalutazione fino alla data del soddisfo, come da pretesa esercitata dall'INPS nei confronti del resistente a mezzo racc. A.R. ricevuta dal sig. Protano in data 11/10/2023; - che la condotta del sig. Protano aveva pregiudicato gravemente il diritto di rivalsa dell'INPS giacché la stessa aveva impedito all'Istituto di ottenere ristoro dalla Compagnia Assicuratrice, avendo quest'ultima corrisposto direttamente all'assicurato la somma che sarebbe, invece, spettata all'INPS; - che, pertanto, l'assicurato, aveva indebitamente riscosso l'importo non dovuto, cumulando, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di beneficio assistenziale con l'intero importo del risarcimento; - che aveva rappresentato tali circostanze al resistente con raccomandata A.R. ricevuta dal sig. Protano in data 11/10/2023; - che, pertanto, avendo appreso i fatti solo con la dichiarazione del Protano di avvenuto pagamento (mod. AS1) e con la successiva presa visione della quietanza inviata dalla Compagnia in data 12/6/2023, dalla cui lettura era emerso che il resistente aveva riscosso anche le somme dovute all'INPS in virtù della dichiarazione mendace resa alla Compagnia, era evidente che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, di cui all'art. 2947 c.c., patito dall'INPS per effetto della mendace dichiarazione non poteva decorrere, se non da quando il dolo era stato scoperto, operando la causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.; - che, infatti, alla data di sottoscrizione della quietanza (21/05/2020), recante la dichiarazione mendace, il sig. Protano aveva già ottenuto il riconoscimento della prestazione della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e posta in liquidazione in data 16/09/2021 come da Modello TE08 - comunicazione di liquidazione e dettaglio pagamenti; - che, pertanto, la condotta colpevole del convenuto aveva gravemente danneggiato l'INPS che, non avendo potuto ottenere dalla Compagnia di Assicurazione la corresponsione delle somme dovute ex lege, aveva diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'assistito pari alle somme che avrebbe riscosso dall'assicurazione ove lo stesso non avesse reso la dichiarazione mendace.

Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: *“1) accertare che la condotta del resistente Protano Fabio (c.f. PRTFBA90A01F839F) ha pregiudicato il diritto di rivalsa dell'INPS nei confronti della Compagnia Assicuratrice Generali Italia S.p.A. e 2) per l'effetto condannare lo stesso Protano Fabio (c.f. PRTFBA90A01F839F) al risarcimento del danno nei confronti dell'INPS per l'importo di euro 319.303,47, oltre rivalutazione ed interessi*

come per legge fino alla data del soddisfo, somma che, ai sensi dell'art. 41 della l. 183/10, l'INPS avrebbe dovuto ricevere dalla compagnia assicuratrice ove non fosse intervenuta la condotta pregiudizievole del resistente. In via subordinata condannare il resistente al pagamento della somma che l'adito Giudice riterrà dovuta all'esito del giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio.” (cfr. pag. 8-9 del ricorso)

Si costituiva in giudizio Protano Fabio che eccepiva l'infondatezza di tutte le doglianze sollevate da parte ricorrente.

Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, ancorché inammissibile ed improcedibile. Con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne *fattone anticipo*” (cfr. pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta)

Esaminati gli atti, all'udienza dell'11.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione e decisione ex art.281 sexies c.p.c. alla udienza del 18.02.2025.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In via preliminare, va dichiarata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, che si trae dalla documentazione in atti e dalla assenza di specifiche contestazioni al riguardo.

Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità del ricorso, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dal ricorrente nei confronti del resistente e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.

Ciò premesso, la domanda proposta dall'I.N.P.S. può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito.

Invero, come rilevato da parte resistente, con il decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 16/05/2019, reso nel giudizio R.G. n. 15289/2016, è stata certificata esclusivamente la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, senza tuttavia determinare automaticamente il diritto alle stesse. Tale accertamento costituisce un presupposto indispensabile ma non sufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione, essendo necessaria una successiva verifica amministrativa e (eventualmente) giurisdizionale volta ad accertare la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.

Al momento della dichiarazione resa in data 21/05/2020 nell'ambito della transazione con la compagnia assicurativa, pertanto, il sig. Protano Fabio non disponeva ancora di un accertamento definitivo del proprio diritto alle prestazioni previdenziali. Tale diritto, invero, è stato riconosciuto soltanto con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 07.01.2021, resa nel giudizio R.G. n.17882/2019, che ha accertato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Pertanto, la dichiarazione resa in sede di transazione non può essere qualificata come mendace, essendo stata rilasciata in un contesto di obiettiva incertezza giuridica. Il sig. Protano Fabio, infatti, non poteva prevedere l'esito del giudizio nei confronti dell'I.N.P.S. e non aveva la certezza di essere titolare di un diritto che, all'epoca dei fatti, risultava ancora oggetto di contenzioso.

A sostegno di tale ricostruzione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pronuncia emessa all'esito del procedimento ex art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c. si limita a

verificare la sussistenza del requisito sanitario, senza poter contenere una dichiarazione definitiva sul diritto alla prestazione economica, il cui riconoscimento è subordinato alla verifica degli ulteriori requisiti socio-economici. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che: *"Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici."* (Cass. civ. n. 27010/2018).

Quanto precede, se da un lato consente di escludere l'intento intenzionale della omessa dichiarazione, non è tale da escludere il diritto dell'Istituto alla restituzione delle somme corrisposte.

Invero, in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito) sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante (Sez. 3 - , Sentenza n. 18050 del 05/07/2019).

Ciò consente di affermare che, a prescindere dalle dichiarazioni del convenuto sig. Protano, destinatario della prestazione previdenziale, egli sia tenuto a restituire le somme percepite dall'istituto previdenziale e ricomprese, perché relative alla lesione del medesimo bene della vita ossia della capacità di produrre reddito, nella somma corrisposta dal soggetto tenuto a sopportare le conseguenze pregiudizievoli del danno subito. Al riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha affermato che, in tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione sociale erogata dall'INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, non assumendo rilievo che l'INPS abbia o meno esercitato la surroga. (Principio affermato in relazione al trattamento indennitario e pensionistico erogato dall'INPS alla vittima di un incidente stradale). (Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023).

Traendo le fila da quanto precede, consegue che anche in assenza di esercizio del diritto di surroga o, come nella fattispecie in esame, di rigetto della surroga spiegata dall'Istituto previdenziale, quest'ultimo ha il diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo previdenziale al Protano il quale, diversamente opinando, locupleterebbe dall'evento infausto che lo ha colpito, trattenendo presso di sé sia la prestazione previdenziale che il risarcimento dei danni riconosciutogli per il medesimo evento dannoso. Invero, la giurisprudenza ritiene che vada qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale (Sez. 3, Sentenza n. 7897 del 04/04/2014), circostanze che, ad avviso dello scrivente, può equipararsi la situazione in esame ove la

responsabilità dell'evento dannoso è stata individuata e definita economicamente successivamente alla domanda previdenziale.

Vanno disattese le argomentazioni difensive del convenuto in punto di prescrizione della pretesa che precede in quanto, qualificando la fattispecie come restituzione dell'indebito oggettivo, la relativa pretesa è soggetta al termine prescrizione ordinario decennale (in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 7897 del 04/04/2014, già citata).

Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, Protano Fabio va condannato alla restituzione dell'importo complessivo capitalizzato, come quantificato dall'Inps e non specificamente contestato da controparte, di euro 319.303,47, oltre interessi da calcolare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dalla prima richiesta restitutoria dell'Inps pervenuta al Protano il 06.03.2023 sulle sole somme già corrisposte alla data della presente decisione, ritenendo sussistente la buona fede del dichiarante, come sopra precisato.

Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.

Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, considerato il valore della domanda nello scaglione ricompreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, (ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, non essendosi svolta istruttoria, e della fase decisionale, in quanto svoltasi in forma semplificata, per le quali vanno applicati i valori minimi) tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento; ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede pronunciando ai sensi degli artt. 127 ter, 281 decies e 281 sexies c.p.c.:

- 1) **ACCOGLIE PARZIALMENTE** la domanda attorea e, per l'effetto, **CONDANNA** Protano Fabio alla restituzione all' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., dell'importo di euro 319.303,47, oltre interessi come in parte motiva;
- 2) **CONDANNA** Protano Fabio al pagamento, nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.964,00 per compensi professionali

oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Aversa il giorno 19.03.2025

IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.